

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3072

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DALLA CHIESA, CAMBURSANO, VITALI,
ZANCAN, PAGLIARULO, SODANO Tommaso, CREMA,
D’AMICO, CALVI, BATTISTI, BEDIN, DE ZULUETA, FASSONE,
FORMISANO, PETRINI, ZANDA e DENTAMARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2004

Nuove norme in favore delle vittime del dovere

ONOREVOLI SENATORI. - La solidarietà dello Stato verso gli esponenti delle forze dell'ordine o della magistratura feriti nell'adempimento del dovere, o verso i loro più stretti congiunti quando tale adempimento abbia comportato il sacrificio della vita, è stata oggetto di una giurisprudenza in costante evoluzione. Nata sotto l'incalzare del terrorismo e delle sue centinaia di vittime, tale giurisprudenza ha mirato fundamentalmente a riconoscere una forma di tutela più impegnativa a chi ogni giorno rischiava di essere bersaglio di attentati e azioni armate da parte delle formazioni eversive. Intendeva cioè esprimere la vicinanza morale e materiale dello Stato ai suoi uomini e alle loro famiglie, indicare una coesione istituzionale là dove il terrorismo puntava a disgregare il senso dello Stato, a seminare incertezza nelle file delle forze dell'ordine. Intendeva, anche, comunicare ai cittadini l'esistenza di uno Stato non retorico e astratto ma capace di farsi carico dei problemi e dei lutti di chi veniva chiamato a rappresentarlo in una tempeste storica particolarmente sanguinosa.

Una *ratio* analoga ebbe l'estensione delle provvidenze a favore delle vittime della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata. La nuova teoria di omicidi e stragi, che cronologicamente si sovrappose in parte a quella terroristica, indicò l'esistenza di una nuova frontiera dell'emergenza, la cui difesa alzava significativamente i rischi di chi vi operava vestendo la toga o le divise dello Stato; una frontiera che imponeva nuovamente una particolare attenzione delle istituzioni verso i bisogni dei superstiti (gli esponenti istituzionali o i loro stretti congiunti) di episodi di violenza armata o di attentati.

E tuttavia, questa accresciuta sensibilità dello Stato pose successivamente un pro-

blema di equità proprio verso la globalità dei suoi rappresentanti. La correlazione delle provvidenze con la pura matrice della violenza subita - inizialmente spiegabile con il contesto storico-politico su accennato - finiva per escludere da ogni forma di responsabilità e solidarietà statale chi fosse caduto o fosse stato ferito nell'adempimento del proprio dovere in una molteplicità di altre situazioni, tutte peraltro funzionalmente collegate con quella tutela di cittadini o dell'ordine pubblico a cui ogni esponente delle forze dell'ordine è istituzionalmente chiamato. E inoltre escludeva chi, pur non essendo vittima di violenza altrui, aveva però rischiato o sacrificato la vita a beneficio di altri cittadini sempre nell'adempimento coraggioso e responsabile del proprio dovere (esempi: salvataggi, azioni di protezione civile). Ciò appariva tanto più incongruo quanto più andava scemando - senza purtroppo sparire - l'aggressività del terrorismo e andava crescendo, per contro, l'incidenza di nuove forme di violenza, anche legate alla criminalità comune. Ma soprattutto appariva incongruo poiché veri e propri atti di eroismo compiuti per salvare la vita a un cittadino o per tutelare istituzioni o beni altrui potevano restare privi di riconoscimenti materiali da parte dello Stato, essendo per l'appunto discriminante la causale (la violenza terroristica o mafiosa in senso lato) del ferimento o della morte, indipendentemente dalla qualità dei comportamenti prodigati e dai rischi corsi consapevolmente dalle vittime.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha cercato di rimediare a questa iniquità. Ma vi ha rimediato solo in parte, retrodatando il diritto al risarcimento e alla solidarietà istituzionale ai fatti accaduti a partire dal 1990.

Chi abbia compiuto atti di eroismo mettendo a rischio o sacrificando la vita anteriormente a quella data resta così inspiegabilmente privo di riconoscimenti e sostegni. D'altronde ritenere che la data del 1990 sia sufficiente a ricomprendere casi di bisogno attuale da parte dell'interessato o dei suoi congiunti è privo di fondamento. Basta considerare che un carabiniere o un poliziotto ucciso con uno o più figli in tenera età, poniamo, nell'89, ha lasciato ragazzi oggi impegnati negli studi superiori e ai quali è doveroso assicurare la possibilità di beneficiare non solo delle risorse materiali necessarie per conseguire un titolo di studio superiore o una laurea ma anche di quelle risorse atte a garantir loro quel modesto *plus* di tranquillità atto a compensare (sempre in parzialissima misura) la privazione patita con relativi contraccolpi affettivi, psicologici e logistici.

Per questo appare ragionevole e moralmente equo rimuovere il limite cronologico *a quo* del 1990 ed estendere il periodo di operatività della normativa alla data del 1969, la stessa, cioè, prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 che introduce norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La limitatezza dei casi in questione consente senz'altro, ad avviso dei proponenti, una estensione che rende giustizia a chi oggi sente il bruciore di una incomprensibile discriminazione; e stabilisce di fronte a tutte le vittime del dovere una eguale e positiva (in quanto solidale) immagine dello Stato. Al tempo stesso, appare ragionevole e moralmente equo estendere le provvidenze in questione ai protagonisti di atti di eroismo civili volti a salvare la vita di altre persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388)*

1. All'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

«1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere nonché al coniuge e ai figli dello stesso personale ucciso in tali circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n.302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio del 1969, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al personale di cui al comma 1 è equiparato il personale che, nell'adempimento del dovere, e al di fuori dei casi di conflitto violento, abbia riportato ferite o sia deceduto al fine di salvare la vita ad altra persona».

Art. 2.

(Copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tale Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

